

ISTITUTO REGIONALE «G. GARIBALDI» PER CIECHI

Via A. Franchelli, 7 - 42100 REGGIO EMILIA - Tel. (0522) 39.305

Cod. Fisc. 00453080360

S T A T U T O

e

R E G O L A M E N T O I N T E R N O

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 Marzo 1953 n. 355-
 Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto Regio=
 nale "G. Garibaldi per Ciechi, in Reggio Emilia.

(Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio
 1953 n. 115)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923,
 n. 2841, che modifica l'art. 1 della legge 17 luglio 1890,
 n. 6972;

Veduto il regio decreto 15 aprile 1926, n. 1012 con
 il quale l'Istituto Regionale "G. Garibaldi" per Ciechi in
 Reggio Emilia fu dichiarato Istituto scolastico e posto alle
 dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, restando
 tuttavia confermati i fini di assistenza inerenti all'Istitu=
 to medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la
 Pubblica Istruzione;

d e c r e t a

E' approvato il nuovo Statuto organico dell'Istituto
 Regionale "G. Garibaldi" per Ciechi in Reggio Emilia, annes=
 so al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente
 della Repubblica dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
 sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de=
 creti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiun=
 que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953.

F.to: EINAUDI

Visto. il Guardasigilli: F.to Zoli

F.to: Segni

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 38 - Palla

(2)

ISTITUTO REGIONALE "GIUSEPPE GARIBALDI" PER CIECHI IN
REGGIO EMILIA

S T A T U T O O R G A N I C O

Art. 1

L'Istituto per Ciechi in Reggio Emilia, fondato nel 1883 per opera di insigni benefattori, eretto in Ente morale, con regio decreto 5 gennaio 1890, n. 3637 è Ente di istruzione e di educazione ai sensi del R. decreto 15 Aprile 1926, e s'intitola Istituto Regionale "G. Garibaldi" per ciechi in Reggio Emilia.

Art. 2

Scopo principale dell'Istituto è di educare e di istruire i fanciulli di ambo i sessi per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'Istituto ha quindi un convitto, un Giardino d'infanzia, le Scuole elementari, ed una Scuola Statale di avviamento a tipo industriale per ciechi, annessa.

Art. 3

Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, l'Istituto potrà provvedere all'educazione ed istruzione dei fanciulli ciechi anche con Scuole all'aperto e colonie permanenti o temporanee.

Art. 4

Nel giardino d'infanzia e nella Scuola elementare, si impartisce l'istruzione, compresa la musica, in conformità dei vigenti programmi stabiliti per i ciechi dal Ministero della pubblica istruzione, sotto la guida di un Direttore che ha responsabilità dell'andamento interno dell'Istituto e sorveglia la disciplina.

Egli è capo del personale e partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto con voto consultivo. È nominato per pubblico concorso, il cui bando deve essere preventivamente approvato dal Ministero della pubblica istruzione.

(3)

Art. 5

Sono ammessi nell'Istituto fanciulli ciechi d'ambo i sessi di qualunque Provincia dello Stato, con preferenza a quelli nati nel Comune e successivamente a quelli della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emiliana, salvo ogni caso, le condizioni imposte da particolari benefattori.

Art. 6

L'ammissione è a pagamento. Qualora le condizioni economiche lo consentano, il Consiglio d'Amministrazione potrà creare posti gratuiti e semigratuiti.

Le disposizioni relative alle varie specie di ammissioni, le norme per il periodo di alunnato, per la retta annua, e ogni altra disposizione concernente l'ordinamento interno dell'Istituto, saranno fissate da apposito Regolamento.

Art. 7

L'Istituto provvede ai suoi fini:

- a) con le rendite del suo patrimonio;
- b) con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;
- c) con le oblazioni ed i sussidi ordinari e straordinari di Enti e di privati;
- d) con le rette corrisposte per i ciechi accolti;
- e) con le altre eventuali risorse e proventi.

Art. 8

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da cinque membri i quali eleggono fra loro il Presidente e il Vice Presidente. Essi durano in carica quattro anni. Due tra i componenti del Consiglio sono designati dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Comune di Reggio Emilia, uno dall'Amministrazione Provinciale, ed uno è nominato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26/9/1947 n. 1047.

Quando, per qualsiasi ragione, uno dei membri cessa

(4)

prima del tempo della carica, il nuovo membro eletto in sua vece, resta in carica per il tempo residuo.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna almeno una volta ogni due mesi in seduta ordinaria e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando vi sia richiesta scritta di due consiglieri, o per invito dell'Autorità Tutoria.

Art. 10

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri del Consiglio.

Art. 11

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un consigliere o al segretario d'amministrazione.

Art. 12

Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) provvede all'amministrazione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento;
- b) compila il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) redige i progetti di regolamento;
- d) promuove, quando occorre, le modifiche dello statuto;
- e) nomina, punisce e licenzia gli impiegati e i salariati e ne fissa gli emolumenti, salvo l'approvazione dell'autorità competente;
- f) delibera circa l'ammissione, l'allontanamento ed il licenziamento degli alunni ricoverati, previo parere del Direttore;
- g) fissa la retta d'ammissione e le condizioni e modalità di pagamento.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; provvede al suo ordinamento amministrativo e finanziario, firma gli atti, la corrispondenza d'ufficio e i mandati di pagamento; e, previo parere del Direttore, procede alla nomina del personale subalterno e, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ad ottenere la ratifica del Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14

L'invito alle adunanze è fatto per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di assoluta urgenza.

Esso deve contenere l'ordine del giorno della seduta. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, e, quando trattasi di persona per scrutinio segreto.

Art. 15

Il servizio di tesoreria è affidato all'Esattoria comunale.

I mandati di pagamento non sono validi se non sono muniti della firma del Presidente, del Direttore e del ragioniere.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

F.to SEGNI

Publicato sul bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 25 del 13 giugno 1953.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTO il R.D. 5.1.1890² n. 3637 con il quale l'Istituto per ciechi "G. Garibaldi" di Reggio Emilia fu eretto in Ente morale;

VISTO il R.D. 15.4.1926 n. 1012 con il quale l'ente suddetto fu dichiarato istituto di istruzione e di educazione e posto alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.P.R. 11.3.1953 n. 355 con il quale fu approvate le Statute dell'Ente stesse;

VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata nella seduta del 26.9.1990 - di cui al verbale del 3.10.1990 - e concernente la modifica dell'art. 2 dello Statute vigente, affinché sia compresa fra le diverse attività istituzionali anche quella della formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione degli alunni handicappati;

UDITO il Consiglio di Stato che ha espresso parere favorevole (n.46/91 sez. II - 30.3.1991);

D E C R E T A :

l'art. 2 dello Statute dell'Ente Morale Istituto per ciechi "G. Garibaldi" di Reggio Emilia, è modificata come segue:

art. 2 - Scopo principale dell'Istituto è di educare e di istruire i fanciulli di ambo i sessi per l'adempimento delle pubbliche scolastiche.

L'Istituto ha quindi un convitto, un Giardino d'Infanzia, le Scuole elementari, ed una scuola statale di avviamento a tipo industriale per ciechi, annessa.

L'Istituto provvede inoltre:



Il Ministro della Pubblica Istruzione

- a) alla formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione degli alunni handicappati, secondo la normativa vigente;
- b) alla produzione di materiale tifletecnico;
- c) alla istituzione di servizi specificatamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione di quanti abbiano perse la vista in età adulta e, comunque, post-scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10 APR 1991

IL MINISTRO

PER COPIE CONFORMI

Elle Band

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
paleontologia;
primatologia.

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura francese moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà scienze politiche:

metodologia delle scienze politiche;
economia aziendale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

amministrazione del personale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:

composizione architettonica (prima annualità);
storia dell'architettura (prima annualità);
ecologia applicata;
tecnica delle costruzioni (seconda annualità).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

linguistica teorica;
psicologia dell'arte e della letteratura;
sociologia;
geografia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

antropologia;
botanica;
chimica fisica;
logica matematica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di agraria:

micologia;
economia del mercato dei prodotti agricoli;
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI REGGIO EMILIA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale;
istituzioni di diritto penale;
diritto arbitrale.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia della politica;
storia economica;
storia del teatro e dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi di approssimazione;
economia ed organizzazione aziendale;
elaborazione dell'informazione non numerica;
ricerca operativa;
ricerca operativa e gestione aziendale;
progetto di sistemi numerici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

91A2136

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per ciechi «G. Garibaldi» di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale 10 aprile 1991 è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto dell'Istituto per ciechi «G. Garibaldi» di Reggio Emilia, ai sensi della quale agli originari scopi istituzionali previsti dall'art. 2 si aggiungono:

a) alla formazione dei docenti per l'istruzione e l'educazione degli alunni handicappati, secondo la normativa vigente;

b) alla produzione di materiale didattico;

c) alla istituzione di servizi specificamente attrezzati per la riabilitazione, la qualificazione e riqualificazione di quanti abbiano perduto la vista in età adulta o, comunque, post-scolastica.

91A2114

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 16/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990, il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991 e il provvedimento n. 13/1991 del 24 aprile 1991, tenuto conto del